

# **RENO DE MEDICI S.P.A.**

**Progetto di Scissione parziale e proporzionale**  
**di Reno De Medici S.p.A.**  
**a favore di una società di nuova costituzione**

**Ai sensi degli artt. 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile**

## SOMMARIO

1. **TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**
  - 1.1 SOCIETÀ SCISSA
  - 1.2 SOCIETÀ BENEFICIARIA COSTITUENDA
  
2. **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA**
  - 2.1 STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA
  - 2.2 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
  
3. **ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ BENEFICIARIA ED EFFETTI PATRIMONIALI DELL'OPERAZIONE**
  - 3.1 ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER SCISSIONE
  - 3.2 EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE
  
4. **RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO**
  
5. **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA**
  
6. **DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA**
  
7. **DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE**
  
8. **TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**
  
9. **VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione della Reno De Medici S.p.A., società quotata alle Borse di Milano, Madrid e Barcellona (nel seguito anche “RdM” o “Società Scissa”) ha redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale proporzionale di RdM (nel seguito la “Scissione”), ai sensi dell’art. 2506-*bis* del codice civile (nel seguito il “Progetto di Scissione”), a favore di una società di nuova costituzione che assumerà la denominazione sociale di RDM Realty S.p.A. (nel seguito “Società Beneficiaria”).

L’esecuzione della Scissione è subordinata all’ammissione delle azioni della Società Beneficiaria alla quotazione presso uno dei mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e al rilascio da parte di Consob del nullaosta alla pubblicazione del prospetto di quotazione della Società Beneficiaria.

## **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALL' OPERAZIONE**

### **1.1 Società Scissa**

Reno De Medici S.p.A., con sede in Milano, Via dei Bossi, n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00883670150, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al numero 26581.

Alla data del presente Progetto di Scissione, lo statuto di RdM riporta un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 148.342.940,35 (centoquarantottomilionitrecentoquarantaduemilanovecentoquaranta/35) rappresentato da n. 269.714.437 azioni del valore nominale di Euro 0,55 ciascuna, di cui n. 269.200.159 azioni ordinarie e n. 514.278 azioni di risparmio, convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

### **1.2 Società Beneficiaria costituenda**

Nuova società da costituirsi mediante Scissione, che assumerà la denominazione di RDM Realty S.p.A., con sede legale in Milano, da iscriversi presso il Registro delle Imprese di Milano con capitale sociale di Euro

14.759.000 diviso in n. 269.714.437 azioni ordinarie senza valore nominale ai sensi dell'art. 2328, secondo comma, n.5 cod. civ.

L'importo del capitale sociale della Società Beneficiaria costituenda, al momento di efficacia della Scissione, è stato calcolato tenuto conto che le azioni della Società Beneficiaria per le quali venga eventualmente esercitato il diritto di recesso (sul punto v. paragrafo 8) saranno acquistate da soci o terzi, evitando così riduzioni del capitale sociale connesse all'esercizio del diritto di recesso.

## **2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

### **2.1 Statuto della Società Scissa**

Lo statuto della Società Scissa, allegato al presente Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale (**All. A**), non subirà modifiche per effetto della Scissione, eccezion fatta per quelle che verranno apportate all'art. 5 (capitale sociale), che rifletteranno la riduzione del capitale sociale della Società Scissa a seguito del perfezionamento della Scissione, nella misura indicata nel successivo paragrafo 3.2 del presente Progetto di Scissione.

In particolare, a seguito del perfezionamento dell'operazione, il nuovo art. 5 dello statuto della Società Scissa verrà così modificato: *“Il capitale sociale è di Euro 132.160.074,13 rappresentato da n. 269.714.437 azioni del valore nominale di Euro 0,49 ciascuna, di cui n. 269.200.159 azioni ordinarie e n. 514.278 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente Statuto (articoli 6 e 22). Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal danaro nei limiti di legge.”*

### **2.2 Atto costitutivo e statuto della Società Beneficiaria**

L'atto costitutivo della Società Beneficiaria avrà il seguente contenuto:

- DENOMINAZIONE: RDM Realty S.p.A.
- SEDE LEGALE: Milano
- DURATA: 31 dicembre 2050

• OGGETTO SOCIALE: la Società avrà per oggetto:

a) l'esercizio di attività industriali, commerciali e di servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o connesse ai seguenti settori:

- cartari e cartotecnici, compresa ogni produzione complementare o intermedia dei processi produttivi;
- chimici in genere e fiammiferai, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;
- agricoli, forestali, zootecnici, di trasformazione dei relativi prodotti ed alimentari;

b) l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa la locazione finanziaria;

c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando fidejussioni, avalli e garanzie in genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

• CAPITALE SOCIALE: al momento di efficacia della Scissione il capitale sociale della Società Beneficiaria sarà pari a Euro 14.759.000 diviso in n. 269.714.437 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni di compendio del capitale sociale della Società Beneficiaria, come sopra determinato, saranno attribuite, in via proporzionale, ai soci della Società Scissa in conformità con i criteri illustrati al paragrafo 4.

Lo statuto della Società Beneficiaria, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, prevedrà, inoltre, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento in una o più riprese, con o senza sovrapprezzo ed anche con esclusione del diritto d'opzione, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2010, fino a complessivi nominali Euro 100.000.000,00. Nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, l'aumento medesimo dovrà essere offerto agli azionisti della società Adriatica Turistica S.p.A., con sede in Conegliano (TV), C.F. e Numero di iscrizione al registro Imprese di Treviso: 01242110581, R.E.A. di Treviso: 217373

• STATUTO: la Società Beneficiaria sarà retta dallo statuto, composto da 23 articoli, che si allega quale parte integrante al presente Progetto di Scissione (**All. B**).

• ORGANISOCIALI:

a) sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri e più precisamente dai signori:

- Giuseppe Garofano (Presidente)
- Amedeo Brunello
- Valerio Fiorentino
- Carlo Peretti
- Vincenzo Nicastro

Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, sarà pari complessivamente a Euro 50.000; agli amministratori investiti di particolari cariche potrà spettare, ai sensi dell'art. 2389 c.c., comma terzo, il compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale;

b) sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, il Collegio Sindacale – con compenso annuale fissato nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali degli ordini di appartenenza – sarà composto dai signori:

- Carlo Tavormina (Presidente)
- Fabrizio Colombo (Sindaco Effettivo)
- Laura Guazzoni (Sindaco Effettivo)
- Antonio Liberato Toscano (Sindaco Supplente)
- Myrta De Mozzi (Sindaco Supplente)

Nel caso in cui uno o più amministratori o sindaci sopra indicati non potessero o non volessero assumere l'incarico, si provvederà nell'atto di Scissione alle designazioni sostitutive.

• QUOTAZIONE IN BORSA: per le azioni della Società Beneficiaria verrà chiesta l'ammissione alle negoziazioni, con decorrenza contestuale all'efficacia della Scissione, presso uno dei mercati regolamentati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A (ammissione che, si rammenta, rappresenta condizione necessaria per l'esecuzione della Scissione); non è previsto che per le azioni della Società

Beneficiaria venga chiesta l'ammissione alle negoziazioni nelle Borse di Madrid e Barcellona, né presso altri mercati dell'Unione Europea.

- SOCIETÀ DI REVISIONE: ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. 58/98, in conformità con quanto deliberato dalla medesima assemblea che deciderà sulla Scissione, è previsto che venga conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo di tre esercizi (2006, 2007, 2008), l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società Beneficiaria, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale e per le altre verifiche periodiche, con il relativo emolumento in Euro 27.000,00 per esercizio.
- SPESE DI COSTITUZIONE: le spese di costituzione a carico della costituenda Società Beneficiaria ammontano approssimativamente a Euro 20.000.

### **3. ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ BENEFICIARIA ED EFFETTI PATRIMONIALI DELL'OPERAZIONE.**

#### **3.1. Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione**

Gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria, sulla base della situazione patrimoniale di RdM ante Scissione al 30 settembre 2005 redatta secondo i principi contabili italiani, sono i seguenti:

- l'area di pertinenza dello stabilimento di Ciriè (TO), chiuso nel mese di novembre 2003, che si estende su una superficie di circa 92.000 mq e su cui insistono fabbricati a destinazione industriale. Il valore netto di carico dei suddetti terreni e fabbricati, nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2005, è pari a Euro 2.324 migliaia;
- la partecipazione totalitaria nella controllata Red.Im. S.r.l. (nel seguito "Red.Im."), già proprietaria di terreni e fabbricati siti nel comune di Magenta (MI) non funzionali all'esercizio dell'attività di produzione di cartone da riciclo. L'area di proprietà di Red.Im. si estende su una superficie di circa 216.000 mq. Il valore di carico della suddetta partecipazione, nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2005, è pari a Euro 829 migliaia a fronte del quale è stato

stanziato un fondo rettificativo pari a Euro 848 migliaia, che pure verrà assegnato alla Società Beneficiaria quale unico elemento passivo oggetto di assegnazione. Si precisa che successivamente alla chiusura del bilancio al 30 settembre 2005, la controllante RdM, in data 14 novembre 2005 ha provveduto alla patrimonializzazione di Red.Im. tramite la rinuncia per Euro 300 migliaia di parte del credito vantato nei confronti della società;

- crediti finanziari vantati dalla controllante RdM verso la controllata Red.Im. per Euro 12.377 migliaia, oltre a crediti tributari per Euro 77 migliaia.

**Nell'Allegato C** sono riportate la situazione patrimoniale al 30 settembre 2005 di RdM ante Scissione nonché le situazioni patrimoniali, al 30 settembre 2005, della Società Scissa e della Società Beneficiaria le quali identificano gli elementi attivi e l'elemento passivo che formano oggetto di assegnazione. La differenza tra detti attivi ed il fondo rettificativo sopra citato (unico elemento passivo oggetto di assegnazione) è pari a 14.759 migliaia di euro.

Il patrimonio netto contabile della Società Scissa, pertanto, si riduce, a servizio della scissione, per un importo pari ad Euro 14.759 migliaia.

Per mere esigenze connesse alla quadratura numerica della operazione, ed in particolare in conseguenza della necessità di mantenere il valore nominale delle azioni della Società Scissa con due decimali, la sopra indicata riduzione complessiva di patrimonio netto avverrà mediante (i) riduzione del capitale sociale per euro 16.182.866,22, mediante riduzione del valore nominale di tutte le n. 269.714.437 azioni da Euro 0,55 ad Euro 0,49, e (ii) contestuale creazione di una riserva da arrotondamento valore nominale delle azioni pari ad Euro 1.423.866,22.

Corrispondentemente la Società Beneficiaria assume un patrimonio netto pari a 14.759 migliaia di euro, interamente imputato a capitale sociale

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi, oggetto di assegnazione, dovute alla dinamica aziendale che si dovessero determinare tra la data del 30 settembre 2005 e la data di efficacia della Scissione così come le eventuali sopravvenienze che si

dovessero manifestare in relazione al patrimonio assegnato successivamente alla efficacia della scissione, non comporteranno conguagli in denaro, rimanendo rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio assegnato.

Si segnala che, successivamente alla data del 30 settembre 2005, sono state, peraltro, perfezionate alcune operazioni tra le società del Gruppo Reno De Medici (nel seguito il “Gruppo”) e la Red. Im, di seguito descritte:

- cessione da RdM a Red.Im. di terreni a destinazione agricola siti nel comune di Magenta (MI) che si estendono su una superficie di circa 181.000 mq per un controvalore di circa Euro 1.799 migliaia. Il valore netto di carico dei suddetti terreni nella situazione patrimoniale di RdM ante Scissione al 30 settembre 2005 è pari a circa Euro 293 migliaia;
- cessione da RdM a Red.Im. di terreni a destinazione industriale e dei fabbricati che insistono su tale area, non funzionali all’esercizio dell’attività di produzione di cartone da riciclo, siti nel comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) che si estendono su una superficie di circa 42.000 mq per un controvalore di circa Euro 1.734 migliaia. Il valore netto di carico dei suddetti terreni e fabbricati nella situazione patrimoniale di RdM ante Scissione al 30 settembre 2005 è pari a circa Euro 180 migliaia;
- cessione da RdM a Red.Im. di unità immobiliari a destinazione residenziale site nel comune di Magenta (MI) che si estendono su una superficie di circa 345 mq per un controvalore di circa Euro 69 migliaia. Il valore netto di carico dei suddetti immobili nella situazione patrimoniale di RdM ante Scissione al 30 settembre 2005 è pari a circa Euro 31 migliaia;
- stipula tra Reno De Medici Iberica S.L. (di seguito “RdM Iberica”) e Red.Im. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto gli attivi immobiliari siti in Barcellona (Spagna) che verranno consegnati da Espais Promocions Immobiliaries E.P.I. S.A. (di seguito “Espais”) a RdM Iberica in forza del contratto sottoscritto in data 16 dicembre 2003. Il prezzo che

Red.Im. si è impegnata a corrispondere a RdM Iberica, ai sensi del suddetto contratto preliminare, è pari a Euro 32 milioni.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione di RdM riporta, tra l'altro, le situazioni patrimoniali consolidate della Società Scissa e della Società Beneficiaria, redatte secondo i principi contabili internazionali (IFRS) e su base pro-forma al fine di riflettere gli effetti delle citate operazioni intervenute successivamente al 30 settembre 2005.

### **3.2 Effetti patrimoniali della Scissione sulle società partecipanti all'operazione**

Come già precisato al punto 3.1 per effetto della Scissione:

- il capitale sociale della Società Scissa si ridurrà di un importo pari a Euro 16.182.866,22, con contestuale creazione di una riserva da arrotondamento valore nominale delle azioni pari ad Euro 1.423.866,22;
- il capitale sociale della Società Beneficiaria sarà pari a Euro 14.759.000,00, suddiviso in n. 269.714.437 azioni ordinarie senza valore nominale.

E' previsto che, successivamente all'efficacia della Scissione, il Consiglio di Amministrazione della Società Beneficiaria, avvalendosi della delega attribuitagli dallo statuto, deliberi:

- un aumento scindibile del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 40.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale da liberarsi in danaro e da offrirsi in opzione ai soci alle condizioni che verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società Beneficiaria in esercizio parziale della delega; il socio Alerion Industries S.p.A. (nel seguito "Alerion") si è impegnato sin d'ora a garantire il buon esito del suddetto aumento di capitale fino ad un massimo di Euro 20 milioni;
- un secondo aumento del capitale sociale di ulteriori Euro 20 milioni, con esclusione del diritto di opzione, funzionale e connesso alla programmata acquisizione da parte della Società Beneficiaria dell'intero capitale sociale di Adriatica Turistica S.p.A., società facente capo alla famiglia Piovesana e proprietaria di due complessi immobiliari siti in Lignano Sabbiadoro (UD) e

in Bibione (VE). La famiglia Piovesana è azionista di Alerion in misura pari al 3,35% del capitale nonché aderente al Patto di Sindacato Alerion; nessun componente della famiglia Piovesana riveste cariche sociali o operative all'interno del Gruppo Alerion.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO**

Gli azionisti della Società Beneficiaria parteciperanno al capitale della stessa nelle medesime proporzioni di partecipazione al capitale della Società Scissa.

Si precisa sin d'ora che, fermo restando quanto illustrato nel paragrafo 8 con riferimento alla spettanza del diritto di recesso agli azionisti di risparmio, a tutti gli azionisti della Società Scissa – ordinari e di risparmio – verranno attribuite azioni ordinarie della Società Beneficiaria in ragione di una azione della Società Beneficiaria a fronte di una azione ordinaria o di risparmio della Società Scissa.

Le azioni emesse dalla Società Beneficiaria saranno assegnate anche alla Società Scissa, in ragione delle azioni proprie detenute da quest'ultima.

Non è previsto alcun conguaglio in danaro.

Ai sensi dell'art. 2506-ter , terzo comma, del codice civile, trattandosi di Scissione “*mediante la costituzione di nuova società*” e non essendo previsti “*criteri di attribuzione delle azioni o quote*” della Società Beneficiaria “*diversi da quello proporzionale*”, non si è resa necessaria la relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile.

#### **5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

L'assegnazione ai soci della Società Scissa delle azioni della Società Beneficiaria avverrà secondo le modalità che verranno rese note mediante la pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

## **6. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA.**

Le azioni della Società Beneficiaria assegnate ai soci della Società Scissa parteciperanno agli utili della Società Beneficiaria medesima a partire dalla data di efficacia della Scissione, di cui al paragrafo 7.

## **7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE**

La Scissione avrà effetto nei confronti dei terzi a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, fatta avvertenza che si potrà procedere al perfezionamento dell'atto di scissione soltanto previo avveramento delle seguenti condizioni:

- a) rilascio, da parte di Borsa Italiana S.p.A., del provvedimento di ammissione delle azioni della Società Beneficiaria alle negoziazioni presso uno dei mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; nonché
- b) rilascio, da parte di Consob, del nulla-osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione della Società Beneficiaria.

La data di efficacia della scissione coinciderà con quella di inizio della negoziazione delle azioni della Società Beneficiaria presso uno dei mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Gli effetti fiscali e contabili della Scissione decorreranno dalla stessa data salvo diversa indicazione nell'atto di Scissione.

## **8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**

Non esistono azioni della Società Scissa diverse dalle azioni ordinarie o di risparmio.

Agli azionisti di risparmio della Società Scissa saranno assegnate azioni ordinarie della Società Beneficiaria, nella misura e secondo i criteri di assegnazione illustrati nel paragrafo 4. Conseguentemente, l'intera operazione sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio medesimi.

Premesso che l'oggetto sociale della Società Beneficiaria sarà identico a quello della Società Scissa, il diritto di recesso spetterà agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso alla approvazione della operazione in sede di assemblea speciale relativamente alle azioni ordinarie della Società Beneficiaria loro assegnate, da esercitarsi nei termini e con le modalità illustrate nella Relazione degli Amministratori, messa a disposizione dei soci e del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento Consob n. 11971/99.

Il corrispettivo del recesso, calcolato sulla base dei criteri illustrati nella Relazione degli Amministratori, verrà pagato – successivamente all'efficacia giuridica della Scissione e subordinatamente alla stessa – da soci o terzi; a tal riguardo il socio Alerion ha già manifestato la propria disponibilità a garantire l'acquisto delle azioni per le quali venga esercitato il diritto di recesso da parte degli azionisti di risparmio.

Pertanto l'eventuale esercizio del recesso da parte degli azionisti di risparmio non comporterà la riduzione del capitale della Società Beneficiaria.

## **9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Scissione.

\*\*\*

Sono salve eventuali variazioni richieste dalle competenti Autorità ed aggiornamenti numerici connessi e/o conseguenti a quanto previsto nel presente Progetto di Scissione, nonché quelle eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2502, comma 2°, del codice civile.

## **ALLEGATI**

Allegato A: Statuto della Reno De Medici S.p.A.;

Allegato B: Statuto della Società Beneficiaria;

Allegato C: Situazioni patrimoniali al 30 settembre 2005 della RdM, della Società Scissa e della Società Beneficiaria che riflettono la scissione degli elementi patrimoniali costituenti l'oggetto del trasferimento della Scissione.

Milano, 28 dicembre 2005

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE

---

# ALLEGATO A

## S T A T U T O

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

##### **Articolo 1 - Denominazione**

La Società si denomina RENO DE MEDICI S.p.A.

##### **Articolo 2 - Oggetto**

La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio di attività industriali, commerciali e di servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o connesse ai seguenti settori:

. cartari e cartotecnici, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

. chimici in genere e fiammiferai, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

. agricoli, forestali, zootecnici, di trasformazione dei relativi prodotti ed alimentari;

b) l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa la locazione finanziaria;

c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando fidejussioni,

avalli e garanzie in genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

### **Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, depositi e uffici sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE**

### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 132.160.074,13 centotrentaduemilionicentosessantamilasettantaquattro/13) diviso in n. 269.714.437 azioni del valore nominale di Euro 0,49 cadauna ripartite in:

- n. 269.200.159 azioni ordinarie
- n. 514.278 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto (artt. 6 e 22).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche

con conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge.

#### **Articolo 6 - Azioni e obbligazioni**

Le azioni sono nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista, salvo diverse disposizioni di legge. Le azioni ordinarie provenienti dalla conversione delle azioni di risparmio avranno godimento dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno precedente in relazione al godimento 1° gennaio o 1° luglio delle azioni di risparmio convertite.

Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie né quello di richiederne la convocazione.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche.

Al rappresentante comune è assicurata tramite l'invio delle comunicazioni relative, adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni della categoria.

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

## **Articolo 7 - Categorie di azioni**

Le azioni di risparmio ed altre categorie di azioni potranno essere emesse tanto in sede di aumento del capitale, osservando il disposto dell'art. 2441 del Codice Civile, quanto in sede di conversione di azioni di altra categoria già emesse. Il diritto alla conversione sarà attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria che ne determinerà le condizioni ed il periodo e le modalità di esercizio. Le deliberazioni di emissione di azioni di una categoria aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiederà l'approvazione della assemblea speciale della categoria nè di quella delle altre categorie.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

## **Articolo 8 - Convocazione - Intervento**

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data dell'eventuale seconda e terza convocazione.

Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

Per l'intervento in assemblea è peraltro richiesto il deposito, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, delle azioni o dell'apposita comunicazione rilasciata

dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

#### **Articolo 9 - Rappresentanza**

Ogni azionista può farsi rappresentare mediante delega scritta con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2372 C.C., salvo diverse disposizioni di legge.

#### **Articolo 10 - Costituzione delle assemblee e validità delle Deliberazioni**

Alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, si applicano le norme di legge e ciò sia per quanto riguarda la loro regolare costituzione, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni.

Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa mentre per la nomina dei sindaci si procede secondo quanto infra previsto all'art. 19.

#### **Articolo 11 - Presidenza**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.

Spetta al presidente, che a tal fine può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe e risolvere le eventuali contestazioni.

Spetta al presidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure (sempre comunque palesi) della votazione.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del

segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

#### **TITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE**

###### **Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 a 15 membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina la durata e il numero dei componenti il consiglio. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati

dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con efficacia dalla sua ricostituzione.

In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società; tale compenso è stabilito dall'assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione.

Ai membri del consiglio di amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

#### **Articolo 13 - Cariche sociali**

Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o due vice presidenti; nomina un segretario, il quale può essere scelto anche fuori dal consiglio.

#### **Articolo 14 - Riunione**

Il consiglio viene convocato anche fuori della sede sociale dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un vice presidente o dal consigliere più anziano di età, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due sindaci.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax spediti almeno cinque giorni prima di quello della riunione o nei casi di urgenza anche mediante messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi.

In tal caso:

- devono essere comunque assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale

soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 15 - Poteri**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quale richiamato, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

#### **Articolo 16 - Comitato esecutivo**

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, determinandone il numero dei

membri e delegandogli proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al consiglio.

Sono membri di diritto del comitato esecutivo il presidente del consiglio e, ove nominati, i vice presidenti e gli amministratori delegati.

Il comitato esecutivo può scegliere un segretario anche al di fuori dei propri membri.

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme stabilite dall'art. 14.

#### **Articolo 17 - Amministratori delegati - Direttori**

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare direttori anche generali e procuratori per singoli atti e categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Si applica quanto previsto dall'art. 14, ultimo comma.

#### **Articolo 18 - Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al presidente ed ai vice presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Spetta pure agli amministratori delegati nell'ambito delle loro attribuzioni.

### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Articolo 19 - Composizione e retribuzione**

L'assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti,

rieleggibili determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o ad un medesimo patto di sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in oltre cinque società quotate, con esclusione delle società del gruppo, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima

convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo ed uno supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla

carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto del principio di cui al secondo comma.

#### **Articolo 20 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 21 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Quando le particolari esigenze quali previste dalla legge, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedono, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 22 - Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle

azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel precedente comma, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea:

a) vengono anzitutto distribuiti alle azioni ordinarie sino ad un massimo del 3% del loro valore nominale, se interamente liberate, o della minore quota versata, se parzialmente liberate;

b) vengono successivamente distribuiti in uguale misura alle azioni di risparmio e alle azioni ordinarie sino ad un massimo di un ulteriore 2% del loro valore nominale, in modo che alle azioni di risparmio risulti assegnato un dividendo sino ad un massimo del 7% del loro valore nominale e alle azioni ordinarie risulti assegnato un dividendo sino ad un massimo del 5% del loro valore nominale, se interamente liberate, o della minore quota versata, se parzialmente liberate.

L'eventuale ulteriore eccedenza va distribuita a tutte le azioni, sia di risparmio, sia ordinarie, in eguale misura, salvo che l'assemblea deliberi di valersene in tutto o in parte per costituire accantonamenti, riserve speciali, o deliberi di mandarla a nuovo.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è commutata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti e alle condizioni

previste dall'art. 2433 bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti dividendo. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Le norme del presente articolo per quanto riguarda il riparto fra le azioni si applicheranno anche agli utili che fossero per emergere in sede di liquidazione della Società dopo il rimborso integrale al valore nominale di tutte le azioni, siano esse ordinarie o di risparmio, fermo restando che allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno prescritti a favore della Società.

## **TITOLO VII**

### **LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONE GENERALE**

#### **Articolo 24 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

# **ALLEGATO B**

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale RDM Realty S.p.A. Essa è retta dal presente statuto sociale.

##### **Articolo 2 - Oggetto**

La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio di attività industriali, commerciali e di servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o connesse ai seguenti settori:

. cartari e cartotecnici, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

. chimici in genere e fiammiferai, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

. agricoli, forestali, zootecnici, di trasformazione dei relativi prodotti ed alimentari;

b) l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa la locazione finanziaria;

c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando fidejussioni, avalli e garanzie in genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

### **Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede in Milano.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE**

### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 14.759.000,00 (quattordicimilionisettecentocinquantanove/00) diviso in n. 269.714.437 azioni.

I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 2443 c.c., è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento in una o più riprese, con o senza sovrapprezzo ed anche con esclusione del diritto d'opzione, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2010, fino a complessivi nominali Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00). Nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, l'aumento medesimo dovrà essere offerto agli azionisti della società Adriatica Turistica S.p.A., con sede in Conegliano (TV), C.F. e Numero di iscrizione al registro Imprese di Treviso: 01242110581, R.E.A. di Treviso: 217373.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge.

### **Articolo 6 – Azioni**

Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

### **Articolo 7 – Obbligazioni**

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria.

In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 8 - Convocazione**

L'assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso da pubblicarsi su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF – Milano Finanza, Finanza Mercati.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso ad 8 giorni.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

#### **Articolo 9 – Diritto di intervento e rappresentanza**

Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno non festivo antecedente quello dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C.

#### **Articolo 10 - Costituzione delle assemblee e validità delle Deliberazioni**

La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Collegio Sindacale cui si applica l'art. 18 del presente statuto sociale.

### **Articolo 11 - Presidenza**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un Notaio.

Ove lo reputi necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 a 9 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il consiglio. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società; tale compenso è stabilito dall'assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione.

Ai membri del consiglio di amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

### **Articolo 13 - Cariche sociali**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e può eleggere un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più Amministratori Delegati e/o a Direttori Generali, determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone

attribuzioni, durata, poteri e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio di Amministrazione, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente, se nominato, o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta in volta chi deve farne le veci.

#### **Articolo 14 - Riunione**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno due sindaci. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare. In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza

degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, ricevere o trasmettere documentazione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro Sociale.

#### **Articolo 15 - Poteri**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi previsti;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

### **Articolo 16 - Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

### **Articolo 17 – Informativa**

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiamo un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Articolo 18 - Composizione e retribuzione**

L'assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà

risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

#### **Articolo 19 – Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 21 - Utili**

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo 95% (novantacinque per cento) viene ripartito agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

## **TITOLO VII**

### **LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONE GENERALE**

#### **Articolo 23 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi.

# ALLEGATO C

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 2005 - Reno De Medici S.p.A. ante scissione

ATTIVO	PASSIVO
Euro/000	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>A) Patrimonio netto</b>
<b>Totale crediti verso soci (A)</b>	I) Capitale
<b>B) Immobilizzazioni</b>	II) Riserva da sovrapprezzo azioni
<b>I- Immobilizzazioni immateriali</b>	III) Riserve di rivalutazione
1) Costi di impianto ed ampliamento	IV) Riserva legale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	V) Riserva per azioni proprie in portafoglio
7) Altre	VI) Riserve statutarie
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	VII) Altre riserve
<b>II- Immobilizzazioni materiali</b>	Riserva disponibile acquisto azioni proprie
1) Terreni e fabbricati	Riserva straordinaria
2) Impianti e macchinari	Riserva da conferimento
3) Attrezzature industriali e commerciali	Riserva avanzo di fusione e di concambio
4) Altri beni	Fondo oscillazione dividendi
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	Riserva ex art. 67
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
<b>III- Immobilizzazioni Finanziarie</b>	VIII) Utili (perdite) dell'esercizio
1) Partecipazioni in:	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>
a) Imprese controllate	<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>
b) Imprese collegate	1) per trattamento di quiescenza
d) Altre Imprese	2) per imposte
2) Crediti:	3) altri
a) verso imprese controllate	<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>
d) verso altri	<b>C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato</b>
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo € 3.561.982)	<b>Totale trattamento fine rapporto (C)</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>D) Debiti</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	4) Debiti verso banche
<b>C) Attivo circolante</b>	entro 12 mesi
<b>I- Rimanenze</b>	oltre 12 mesi
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7) Debiti verso fornitori
4) Prodotti finiti e merci	entro 12 mesi
<b>Totale rimanenze</b>	oltre 12 mesi
<b>II- Crediti</b>	9) Debiti verso imprese controllate
1) verso clienti	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	12) Debiti tributari
2) verso imprese controllate	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
3) verso imprese collegate	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	14) Altri debiti
4-bis) tributari	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	<b>Totale debiti (D)</b>
5) verso altri	<b>E) Ratei e risconti (di cui aggio sui prestiti € 0)</b>
entro 12 mesi	<b>Totale ratei e risconti (E)</b>
oltre 12 mesi	<b>TOTALE PASSIVO</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>528.193</b>
<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo € 570.412)	
6) Altri titoli	
7) Crediti verso società controllate	
8) Crediti finanziari verso altri	
<b>Totale attività finanziarie</b>	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	
1) Depositi bancari e postali	
3) Denaro e valori in cassa	
<b>Totale disponibilità liquide</b>	
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	
<b>D) Ratei e risconti (di cui disaggio sui prestiti € 0)</b>	
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>528.193</b>

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 2005 - Società Scissa

ATTIVO	PASSIVO
Euro/000	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> -	<b>A) Patrimonio netto</b>
<b>Totale crediti verso soci (A)</b>	I) Capitale 132.160
<b>B) Immobilizzazioni</b>	II) Riserva da sovrapprezzo azioni 7.797
<b>I- Immobilizzazioni immateriali</b>	III) Riserve di rivalutazione 6.462
1) Costi di impianto ed ampliamento 1.742	IV) Riserva legale 5.373
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 330	V) Riserva per azioni proprie in portafoglio
7) Altre 1.686	VI) Riserve statutarie
<b>Totale immobilizzazioni immateriali 3.758</b>	VII) Altre riserve
<b>II- Immobilizzazioni materiali</b>	Riserva disponibile acquisto azioni proprie
1) Terreni e fabbricati 47.131	Riserva straordinaria
2) Impianti e macchinari 129.361	Riserva da conferimento
3) Attrezzature industriali e commerciali 210	Riserva avanzo di fusione e di concambio
4) Altri beni 567	Altre riserve 1.424
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.847	Riserva ex art. 67
<b>Totale immobilizzazioni materiali 181.116</b>	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
<b>III- Immobilizzazioni Finanziarie</b>	VIII) Utili (perdite) dell'esercizio (19.427)
1) Partecipazioni in:	<b>Totale patrimonio netto (A) 140.373</b>
a) Imprese controllate 90.590	<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>
b) Imprese collegate 7.743	1) per trattamento di quiescenza 3.839
d) Altre Imprese 191	2) per imposte 12.081
2) Crediti:	3) altri
a) verso imprese controllate 955	<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B) 15.920</b>
d) verso altri 3.082	<b>C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato</b> 19.820
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo € 3.561.982) 4.587	<b>Totale trattamento fine rapporto (C) 19.820</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie 107.147</b>	<b>D) Debiti</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B) 292.021</b>	4) Debiti verso banche
<b>C) Attivo circolante</b>	entro 12 mesi 59.369
<b>I- Rimanenze</b>	oltre 12 mesi 38.876
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 18.421	7) Debiti verso fornitori
4) Prodotti finiti e merci 32.013	entro 12 mesi 58.681
<b>Totale rimanenze 50.434</b>	oltre 12 mesi
<b>II- Crediti</b>	9) Debiti verso imprese controllate
1) verso clienti	entro 12 mesi 158.800
entro 12 mesi 78.229	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi 161	12) Debiti tributari
2) verso imprese controllate	entro 12 mesi 3.037
entro 12 mesi 14.812	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
3) verso imprese collegate	entro 12 mesi 2.330
entro 12 mesi 1.944	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	14) Altri debiti
4-bis) tributari	entro 12 mesi 9.972
entro 12 mesi 558	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi 6.170	<b>Totale debiti (D) 331.066</b>
5) verso altri	<b>E) Ratei e risconti (di cui aggio sui prestiti € 0) 6.313</b>
entro 12 mesi 6.537	<b>Totale ratei e risconti (E) 6.313</b>
oltre 12 mesi 47	<b>TOTALE PASSIVO 513.492</b>
<b>Totale crediti 108.459</b>	
<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo € 570.412) 787	
6) Altri titoli	
7) Crediti verso società controllate 26.042	
8) Crediti finanziari verso altri	
<b>Totale attività finanziarie 26.828</b>	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	
1) Depositi bancari e postali 34.050	
3) Denaro e valori in cassa 15	
<b>Totale disponibilità liquide 34.065</b>	
<b>Totale attivo circolante (C) 219.786</b>	
<b>D) Ratei e risconti (di cui disaggio sui prestiti € 0) 1.685</b>	
<b>Totale ratei e risconti (D) 1.685</b>	
<b>TOTALE ATTIVO 513.492</b>	

STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 2005 - Società Beneficiaria

ATTIVO	PASSIVO
Euro/000	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> -	<b>A) Patrimonio netto</b>
<b>Totale crediti verso soci (A)</b>	I) Capitale 14.759
<b>B) Immobilizzazioni</b>	II) Riserva da sovrapprezzo azioni
<b>I- Immobilizzazioni immateriali</b>	III) Riserve di rivalutazione
1) Costi di impianto ed ampliamento	IV) Riserva legale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	V) Riserva per azioni proprie in portafoglio
7) Altre	VI) Riserve statutarie
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> -	VII) Altre riserve
<b>II- Immobilizzazioni materiali</b>	Riserva disponibile acquisto azioni proprie
1) Terreni e fabbricati 2.324	Riserva straordinaria
2) Impianti e macchinari	Riserva da conferimento
3) Attrezzature industriali e commerciali	Riserva avanzo di fusione e di concambio
4) Altri beni	Fondo oscillazione dividendi
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	Riserva ex art. 67
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b> 2.324	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
<b>III- Immobilizzazioni Finanziarie</b>	VIII) Utili (perdite) dell'esercizio
1) Partecipazioni in:	<b>Totale patrimonio netto (A)</b> 14.759
a) Imprese controllate 829	<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>
b) Imprese collegate	1) per trattamento di quiescenza
d) Altre Imprese	2) per imposte
2) Crediti:	3) altri 848
a) verso imprese controllate 12.377	<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b> 848
d) verso altri	<b>C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato</b>
4) Azioni proprie	<b>Totale trattamento fine rapporto (C)</b> -
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b> 13.206	<b>D) Debiti</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b> 15.530	4) Debiti verso banche
<b>C) Attivo circolante</b>	entro 12 mesi
<b>I- Rimanenze</b>	oltre 12 mesi
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7) Debiti verso fornitori
4) Prodotti finiti e merci	entro 12 mesi
<b>Totale rimanenze</b> -	oltre 12 mesi
<b>II- Crediti</b>	9) Debiti verso imprese controllate
1) verso clienti	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	12) Debiti tributari
2) verso imprese controllate	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
3) verso imprese collegate	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi	14) Altri debiti
4-bis) tributari	entro 12 mesi
entro 12 mesi	oltre 12 mesi
oltre 12 mesi 77	<b>Totale debiti (D)</b> -
5) verso altri	<b>E) Ratei e risconti (di cui aggio sui prestiti € 0)</b>
entro 12 mesi	<b>Totale ratei e risconti (E)</b> -
oltre 12 mesi	<b>TOTALE PASSIVO</b> 15.607
<b>Totale crediti</b> 77	
<b>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	
5) Azioni proprie	
6) Altri titoli	
7) Crediti verso società controllate	
8) Crediti finanziari verso altri	
<b>Totale attività finanziarie</b> -	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	
1) Depositi bancari e postali	
3) Denaro e valori in cassa	
<b>Totale disponibilità liquide</b> -	
<b>Totale attivo circolante (C)</b> 77	
<b>D) Ratei e risconti (di cui disagio sui prestiti € 0)</b>	
<b>Totale ratei e risconti (D)</b> -	
<b>TOTALE ATTIVO</b> 15.607	